



Comune di
Arizzano



Comune di
Premeno



Comune di
Vignone

Unione Montana

dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone

Corso Roma 1 - 28811 Arizzano (VB)

PROCEDURA APERTA DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA COPROGETTAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DI UN PROGETTO ADERENTE ALLA RETE SPRAR PER IL TRIENNIO 2018-2020. CUP D39D18000000001 – CIG 74128361C9

Data di invio al GUCE: 09.03.2018

Termine di scadenza delle offerte: 26.03.2018

Richiamata:

- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 4 del 21.02.2018 dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone;

con la quale è stata deliberata la formale adesione alla rete SPRAR secondo le condizioni e modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10.08.2016 attraverso la realizzazione in forma associata dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, individuando quale ente capofila l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone a cui è demandata l'adozione delle procedure e degli atti propedeutici alla presentazione della domanda di ammissione al finanziamento del progetto;

Richiamata la determinazione n. 11 del 09.03.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo, in qualità di responsabile del procedimento;

Visto il decreto ministeriale del 10/08/2016 e le Linee guida ad esso allegate;

Vista la circolare ministeriale prot. 3913 del 03/04/2017;

Visto il Manuale per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria 2015;

Visto il Manuale unico di rendicontazione SPRAR 2017;

Vista la L. 328/2000;

Visto il D.P.C.M. del 30/03/2001;

Vista la normativa regionale di riferimento;

Visto il D.Lgs.50/2016;

Viste le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali approvate con delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016;

SI RENDE NOTO

che l'Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ed il Comune di Stresa, in forma associata, intendono individuare un soggetto per la coprogettazione e successiva organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti e titolari di protezione internazionale e protezione umanitaria nell'ambito di un progetto aderente alla rete SPRAR.

La procedura di cui al presente avviso rientra nel settore dei servizi sociali: CPV 85311000-2 – CUP D39D18000000001 – CIG 74128361C9.

Amministrazione procedente

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone – Corso Roma n. 1 - C.A.P. 28811 – Arizzano (VB), www.unionearizzanopremenovignone.it
Tel. 0323 551939, Fax 0323 551588, posta certificata: umapv@pec.it,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Paola Marino, Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio corrispondente all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale di gara;
- 2) Bando di gara e relativi allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<http://www.unionemontanaarizzanopremenovignone.it>.

1.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo umapv@pec.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.http://www.unionemontanaarizzanopremenovignone.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC umapv@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'oggetto del servizio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)) S (secondaria)	Importo
1	Coprogettazione e successiva organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata per richiedenti e titolari di protezione internazionale	85311000-2	P	€ 1.752.000,00

	e protezione umanitaria nell'ambito di un progetto aderente alla rete SPRAR			
2				
3				
Importo totale a base di gara				€ 1.752.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'affidamento dei servizi previsti è subordinato all'attribuzione da parte del Ministero dell'Interno del predetto finanziamento di cui al D.M. del 10/08/2016 in favore dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.

L'importo complessivo stimato dell'appalto dei servizi oggetto del presente avviso è pari ad € 1.752.000,00, oltre IVA se e nella misura dovuta. Tale valore è stato determinato in base ai seguenti parametri:

- costo giornaliero per i servizi di accoglienza integrata per singolo utente: € 40,00;
- numero di posti ordinari: 40;
- numero anni del servizio: 3 anni, prorogabili per altri tre anni in caso di accettazione della domanda di prosecuzione.

Si precisa che nell'importo sono compresi i costi, da sostenersi direttamente dall'Unione Montana, per l'affidamento del servizio al revisore, oltre eventuali costi, da definirsi in sede di progettazione, per beni o servizi essenziali all'Ente per la gestione del servizio di accoglienza che non siano direttamente affidati al soggetto attuatore, ovvero che non rientrino nella quota di cofinanziamento a carico dell'Ente locale.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 Durata

La durata dei progetti ed interventi di accoglienza integrata, in caso di ammissione al finanziamento, è fissata in tre anni come stabilito dal predetto decreto ministeriale, decorrenti dalla data di ammissione al finanziamento. Il soggetto attuatore individuato all'esito della presente procedura è tenuto e si impegna ad attivare i servizi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno del decreto ministeriale di ripartizione e assegnazione delle risorse, previa comunicazione da parte del Responsabile del progetto presso il Comune e sottoscrizione della convenzione con l'Ente locale

3.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante di riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per ulteriori tre anni qualora dovesse essere richiesta ed accolta la domanda di prosecuzione di cui all'art.14 del D.M.10/08/2016.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono presentare l'offerta i soggetti del terzo settore di cui al D.P.C.M. del 30/03/2001 in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.

È ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c. e nelle ulteriori forme consentite e disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili con la natura giuridica dei soggetti di cui al comma 1. Si rinvia, quanto ai requisiti, a quanto disciplinato nel successivo art. 10 del capitolato.

In ogni caso, è vietato che un soggetto partecipi in forma individuale e contestualmente quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione dalla procedura dell'operatore stesso e del raggruppamento o consorzio al quale l'operatore partecipa, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del combinato disposto del comma 8 del menzionato art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 21, comma 6, delle Linee guida, è data la possibilità di formalizzare l'associazione, il raggruppamento o il consorzio anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, nel rispetto dei termini e modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, ovvero agli albi o registri previsti dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto interessato; i soggetti con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea dovranno provare l'iscrizione in Albi o registri equipollenti istituiti presso lo Stato di appartenenza;

c) Indicazione degli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, di eventuali provvedimenti di riconoscimento e/o di analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto interessato.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

d) Possesso di esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria attraverso la prestazione e gestione di servizi ed interventi di accoglienza per un periodo continuativo di almeno due anni e per un numero minimo di 15 beneficiari, in essere al momento della presentazione dell'offerta e che sarà proseguita almeno sino al momento della presentazione della domanda di contributo da presentare entro il 31.03.2018 risultando ancora in essere alla medesima data (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi anche di natura amministrativa);

e) Sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto, o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto interessato; lo stralcio dell'atto costitutivo/statuto/altra documentazione istituzionale con l'indicazione delle finalità statutarie/istituzionali deve essere allegata all'offerta;

f) Possesso di una struttura organizzativa (risorse umane e tecniche) idonea a supportare l'attuazione della proposta progettuale e a garantire la qualità e gli standard dei servizi di accoglienza integrata oggetto del presente avviso richiesti dalle Linee guida e dal Manuale SPRAR;

g) Piena disponibilità giuridica di una struttura da adibire all'accoglienza di n. 40 beneficiari, dotata dei requisiti di cui agli artt. 20 e 34 delle Linee guida e di quanto stabilito nel capitolato, in base ad un titolo di proprietà, o contratto di locazione e/o comodato d'uso o altro eventuale titolo adeguato o, in alternativa, l'impegno espresso ad acquisire la predetta disponibilità in base ad un titolo giuridico idoneo ed in tempo utile a garantire la presentazione della domanda di contributo entro il 31.03.2018 completa delle indicazioni richieste in relazione alla struttura di accoglienza.

In relazione alla sussistenza del primo requisito di idoneità tecnico-professionale indicato alla lett.d), nel caso in cui l'offerente sia un consorzio, è tenuto ad indicare la/e consorziata/e erogante/i i servizi oggetto della presente procedura.

In relazione alla sussistenza del primo requisito di idoneità tecnico-professionale alla lett.d), nel caso in cui l'offerente sia un'associazione temporanea di impresa (ATI), associazione temporanea di scopo (ATS), raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), raggruppata in forma orizzontale, tutti i partecipanti devono essere in possesso del requisito in esame.

In relazione alla sussistenza del primo requisito di idoneità tecnico-professionale indicato alla lett.d), nel caso in cui l'offerente sia un'associazione temporanea di impresa (ATI), associazione temporanea di scopo (ATS), raggruppamento temporaneo di impresa (RTI), raggruppata in forma verticale, i partecipanti devono essere in possesso del requisito in esame ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione. A tal fine, si considera prestazione principale l'attività di coprogettazione ed accoglienza materiale, mentre si considerano attività secondarie tutti gli altri servizi indicati al comma 1 dell'art.3 del capitolato speciale di appalto.

Per quanto non previsto espressamente, si applica la disciplina stabilita dal D.Lgs. 50/2016 e dall'eventuale normativa specifica in relazione alla natura del soggetto interessato.

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta di sussistenza dei requisiti specifici indicati nel presente articolo, nel rispetto delle condizioni e limiti stabiliti dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 21 delle Linee guida.

La comprova del requisito di cui al punto 6.2 lett.d), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Sarà, pertanto necessario produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In relazione alla sussistenza del requisito di idoneità tecnico-professionale indicato al punto 6.2 lett.d) si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'art.21 del D.M.10.08.2016 e riportato al medesimo punto 6.2.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 e di idoneità professionale di cui alla lett.d) ed e) del punto 6.2.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, delle Linee guida è vietato il subappalto dei servizi affidati all'esito della presente procedura.

Si considera subappalto anche il frazionamento di singoli servizi previsti dalla domanda di contributo in capo all'ente attuatore.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 17.520,00 (*1% del prezzo base dell'appalto*). Tale importo viene ridotto nella misura dell'1% tenuto conto che l'affidamento della gestione del servizio di accoglienza è subordinata all'attribuzione da parte del Ministero dell'Interno del predetto finanziamento di cui al D.M. del 10/08/2016 in favore dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria dell'Unione;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per *almeno 180 (centottanta)* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta, e sia prodotta nelle stesse forme sopra previste.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L.266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30, ed il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Arizzano al Corso Roma n.1.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 23 marzo 2018 esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*) e riportare la seguente dicitura:

"PROCEDURA APERTA DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA COPROGETTAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DI UN PROGETTO ADERENTE ALLA RETE SPRAR PER IL TRIENNIO 2018-2020. CUP D39D18000000001 – CIG 74128361C9

Scadenza offerte: 26.03.2018, ore 12,00 - Non aprire"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.unioneartigianopremenovignone.it>, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Avvisi e bandi.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *almeno 180 (centottanta) giorni*, dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, fatti salvi i tempi di ammissione al finanziamento, che potranno comportare la proroga del vincolo per ulteriori 180 (centottanta) giorni.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, entro il termine indicato, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2 Documento di gara unico europeo

I concorrenti possono compilare, ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione, il DGUE – Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** - dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
6. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** - si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
10. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** - indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
13. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice** - copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. dovrà essere inserito il progetto tecnico di gestione dei servizi di accoglienza integrata – progetto SPRAR, consistente in una relazione sintetica articolata in punti/paragrafi relativi ai seguenti profili, come dettagliati agli articoli da 4 a 7 e all'art. 16 del capitolato:
 - modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi di accoglienza integrata e degli ulteriori servizi da prestare a supporto dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, in forma associata con il Comune di Stresa;
 - caratteristiche delle strutture da adibire all'accoglienza;
 - struttura organizzativa dell'offerente/soggetto attuatore;
 - compatibilità ed interazione del progetto con il contesto territoriale.

La relazione deve indicare, altresì, l'eventuale quota di cofinanziamento che l'offerente intende prestare.

Alla relazione devono essere allegati i *curricula* del personale da impiegare nel progetto, contenuti in massimo n. 2 pagine formato A4.

La relazione deve essere redatta in lingua italiana e contenuta nel complesso preferibilmente in n.30 pagine, con testo scritto in carattere Arial o Times new roman, di dimensioni 12 punti; ogni pagina deve essere numerata e ogni punto/paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

Il concorrente dovrà indicare quali parti specifiche del progetto presentato sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs.50/2016.

2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:
 - devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato) e corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni rese su più fogli distinti;
 - possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alla dichiarazione deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere resa in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

15. OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi del comma 7 del richiamato art. 95 e dell'art.14 del capitolato speciale di appalto, l'elemento relativo al costo assume la forma di costo fisso sulla base del quale gli offerenti competeranno solo in base a criteri qualitativi.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 7 del Codice.

16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

1. Le offerte saranno valutate secondo gli elementi qualitativi di natura tecnica e i criteri e sub-criteri di seguito indicati.
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. È stabilito un punteggio minimo, pari a 60 punti, il cui mancato raggiungimento comporterà l'esclusione dalla procedura.
3. La Commissione procederà ad assegnare per ogni sub-criterio individuato ai commi seguenti un punteggio numerico dato dalla media aritmetica dei punteggi espressi dai singoli commissari. Per ogni sub-criterio ogni commissario dispone di punti da 0 al punteggio massimo attribuibile.
4. Le offerte sono valutate in base a n. 5 elementi di valutazione di seguito riportati:
 - a) modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi di accoglienza integrata e degli ulteriori servizi da prestare a supporto del Comune di cui all'art. 4 del presente disciplinare: max 40 punti;
 - b) caratteristiche delle strutture da adibire all'accoglienza: max 20 punti;
 - c) struttura organizzativa dell'offerente/soggetto attuatore: max 22 punti;
 - d) compatibilità ed interazione del progetto con il contesto territoriale: max 15 punti;
 - e) partecipazione al cofinanziamento obbligatorio del progetto: max 3 punti.
4. L'elemento sub a), nell'ambito del punteggio massimo attribuibile, è valutato secondo i seguenti sub-criteri:
 - Modalità di gestione dei servizi di accoglienza integrata indicati all'art. 4, comma 1, del presente disciplinare: 0-27 punti;
 - Modalità di gestione degli ulteriori servizi indicati all'art. 4, comma 4, del presente disciplinare: 0-8 punti;
 - Procedure di monitoraggio, gestione e verifica dell'attuazione del progetto e dei risultati attesi: 0-5 punti.
5. L'elemento sub b), nell'ambito del punteggio massimo attribuibile, è valutato secondo i seguenti sub-criteri:

- n. servizi igienici/numero beneficiari:	rapporto 1/6 punti 1
	rapporto 2/6 punti 2
	rapporto 3/6 o superiore punti 4
- n. persone per stanza:	4 persone per stanza punti 1
	3 persone per stanza punti 2
	1-2 persone per stanza punti 4
- spazi comuni, oltre al locale adibito alla consumazione dei pasti:	1 spazio comune punti 1

- 2 spazi comuni punti 2
 - 3 o più spazi comuni punti 4
 - assenza barriere architettoniche punti 3
 - funzionalità della collocazione della struttura rispetto all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio: 0-5 punti
6. L'elemento sub c), nell'ambito del punteggio massimo attribuibile, è valutato secondo i seguenti sub-criteri:
- organigramma per la gestione del progetto: 0-10 punti, attribuiti in base al grado di rispondenza della proposta alle prescrizioni del Manuale SPRAR;
 - dotazioni strumentali e modalità organizzative del lavoro e di gestione dell'equipe: 0-8 punti, attribuiti in base al grado di rispondenza della proposta alle prescrizioni del Manuale SPRAR;
 - esperienza nella gestione di servizi ed attività relativi alla presa in carico ed accoglienza di migranti e richiedenti/titolari di protezione internazionale e/o umanitaria ulteriore rispetto al requisito minimo per accedere alla procedura fissato all'art. 11 del presente disciplinare: max 4 punti, attribuiti in ragione di 1 punto per ogni biennio continuativo di gestione dei servizi a favore di almeno 10 beneficiari.
7. L'elemento sub d), nell'ambito del punteggio massimo attribuibile, è valutato secondo i seguenti sub-criteri:
- conoscenza del territorio: 0-3 punti;
 - capacità di promozione/partecipazione alla rete territoriale di riferimento: max 7 punti, attribuiti in ragione di 1 punto per ogni attestazione di cui all'art. 7, comma 2, del presente disciplinare;
 - complementarietà del progetto proposto con altri progetti /interventi attuati o da attuare sul territorio dei comuni interessati e sul territorio provinciale e regionale: 0-5 punti.
8. L'elemento sub e), nell'ambito del punteggio massimo attribuibile, è valutato secondo i seguenti sub-criteri:
- quota di cofinanziamento pari ad almeno l'1% del valore del progetto: 1 punto;
 - quota di cofinanziamento pari ad almeno il 2% del valore del progetto: 2 punti;
 - quota di cofinanziamento pari ad almeno il 3% del valore del progetto: 3 punti.
9. In virtù della natura dei servizi oggetto della presente procedura, nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito pari punteggio, si procederà all'aggiudicazione dell'offerta mediante sorteggio pubblico.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

18. APERTURA DELLA BUSTA B – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. **La seduta pubblica è fissata per il giorno 26 marzo 2018 ore 15,00 presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.**

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 19.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verbania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e sulla home page del sito istituzionale dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone e sulla home page del Comune di Stresa, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Dott.ssa Paola Marino, Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone – Corso Roma n. 1 - C.A.P. 28811 – Arizzano (VB), posta certificata: umapv@pec.it, indicando nell'oggetto della mail “Richiesta di informazioni Bando SPRAR”.

Arizzano, 09.03.2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo /
RUP dell'Unione Montana dei Comuni di
Arizzano, Premeno e Vignone

Dott.ssa Paola Marino